

Richiesta di costituzione di servitù di passaggio – Cass. n. 20325/2021

Servitù' - prediali - servitù' coattive - Passaggio coattivo - integrazione del contraddittorio - litisconsorzio - condizioni - interclusione - Convenuto in "negatoria servitutis" - Interclusione del fondo - Richiesta di costituzione di servitù di passaggio - Domanda, riconvenzionale - Necessità - Fondamento.

Nel giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto ha diritto di dimostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20325 del 16/07/2021 (Rv. 661700 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0949, Cod_Civ_art_1051, Cod_Civ_art_1033, Cod_Civ_art_1031, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112

Corte

Cassazione

20325

2021